

## INFORMATIVA SUL DIRITTO ALL'OBLIO DI PERSONE GUARITE DA MALATTIE ONCOLOGICHE

Gentile Cliente,

Questa informativa ha lo scopo di descrivere i diritti delle persone guarite da malattie oncologiche nel rispetto della legge n. 193/2023 (di seguito "**Legge**") recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (c.d. diritto all'oblio).

La Legge è stata emanata in attuazione della Costituzione (artt. 2, 3 e 32), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (artt. 7, 8, 21, 35 e 38) e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 8), nell'ambito del Piano europeo di lotta contro il cancro (comunicazione della Commissione europea del 3 febbraio 2021), al fine di garantire la parità di trattamento, la non discriminazione e il diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche.

### Cos'è il diritto all'oblio?

Per diritto all'oblio oncologico si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, in merito alla propria pregressa condizione patologica, decorso un determinato periodo di tempo.

Ai sensi della Legge, a decorrere dal 02/01/2024, ai fini della **stipulazione** o del **rinnovo** di contratti assicurativi, se le informazioni sono suscettibili di influenzare le condizioni contrattuali, l'Impresa assicuratrice (di seguito "**MetLife**") non potrà più richiedere informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente/assicurato del contratto, con riferimento a patologie oncologiche pregresse, se sono trascorsi più di **10 anni** dalla conclusione del trattamento attivo, in assenza di recidive o ricadute. Tale periodo è ridotto a **5 anni** se la patologia oncologica è insorta prima del compimento dei **21 anni** di età. L'esercizio del predetto diritto non comporta alcun costo aggiuntivo per il cliente.

Il Ministero della Salute, con decreto del 22 marzo 2024 (di seguito "**Decreto**"), ha inoltre previsto per una serie di patologie oncologiche termini ridotti rispetto a quelli indicati dalla Legge per il maturarsi dell'oblio oncologico e, in particolare, per i seguenti tumori:

Tipo di tumore	Specificazioni	Anni dalla fine del trattamento
Colon-retto	Stadio I, qualsiasi età	1
Colon-retto	Stadio II-III, > 21 anni	7
Melanoma	> 21 anni	6
Mammella	Stadio I-II, qualsiasi età	1
Utero, collo	> 21 anni	6
Utero, corpo	Qualsiasi età	5
Testicolo	Qualsiasi età	1
Tiroide	Donne con diagnosi < 55 anni Uomini con diagnosi < 45 anni Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi	1
Linfomi di Hodgkin	< 45 anni	5
Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi) qualsiasi età	5

### Cosa fare?

Qualora nelle domande riportate nel questionario medico che MetLife utilizza per valutare i rischi che assume con il contratto sia presente un qualsiasi riferimento ad una patologia oncologica, il contraente/assicurato non dovrà fornire alcuna informazione a MetLife, e la risposta alla domanda dovrà essere negativa, se il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni (o 5 anni se la patologia era insorta prima dei 21 anni di età) oppure nei termini indicati dal Decreto per le patologie ivi indicate e sopra riportate.

Tali informazioni non potranno più essere utilizzate da MetLife per valutare il rischio e determinare le condizioni contrattuali, anche qualora il contraente/assicurato le abbia riportate per errore nel questionario medico, oppure se siano già nella sua disponibilità o in quella dell'intermediario assicurativo.

MetLife, inoltre, non richiederà l'effettuazione di visite mediche di controllo o di accertamenti sanitari per verificare la sussistenza di patologie oncologiche pregresse.



Per qualsiasi domanda o richiesta, nel sito internet [www.metlife.it](http://www.metlife.it), all'interno della sezione "Assistenza clienti", sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare MetLife.